

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO GIACOMO VITERBO

Seduta del 12/01/2026

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 1° ottobre 2020 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31 ottobre 2024, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo complessivo di € 1.258,20, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di costi del credito non maturati;
- gli interessi ex art. 1284 c.c.;
- la rifusione delle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza di cui all'art.91 c.p.c., con attribuzione al procuratore distrattario nella misura di cui al D.M.55/2014.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la perdurante applicabilità dell'art. 6-*bis* del D.P.R. 180/1950 che, nel far rinvio alle Disposizioni di Trasparenza, ingenera in capo agli enti finanziatori il "legittimo affidamento" circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi *up-front* e costi *recurring*;

- l'applicabilità alla materia in esame dei principi enunciati dalla sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) in merito ai contratti di credito immobiliare ai consumatori, posto che il SECCI, come il PIES, garantisce la tutela della trasparenza verso il cliente;
- che la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2022, ha statuito che *“i soggetti privati lesi [dal mancato rimborso delle commissioni up-front] non potranno che avvalersi della responsabilità civile dello Stato per inadempimento commissivo, ossia per inesatta attuazione della direttiva”*; pertanto, ogni domanda di rimborso di commissioni, che non sarà soddisfatta neppure dal soggetto con cui è stato sottoscritto il contratto, non potrà che essere rivolta nei confronti dello Stato italiano;
- l'entrata in vigore dell'art. 27 del d.l. n. 104/2023 che, al fine di disciplinare con rigore la titolarità delle obbligazioni restitutorie con riferimento ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, ha fatto salve le disposizioni del Codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa.

Pertanto, chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente precisa che i dettami tracciati dalla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE non sono stati *“stravolti”* dalla successiva decisione del 9 febbraio 2023 emessa in relazione a contratti di finanziamento garantiti da ipoteca (cita Corte di Appello di Torino, sentenza del 23 giugno 2023). Ribadisce la *“bontà”* del criterio proporzionale di calcolo della quota non maturata delle commissioni, precisando che in via alternativa l'unico parametro di riferimento ai fini della determinazione dell'ammontare dei costi del credito da restituire può essere il criterio di ammortamento *“della quota capitale e non certamente degli interessi”* (cita Trib. di Napoli, sentenza n. 1733/2025). Conclude insistendo per l'accoglimento delle domande formulate in sede di ricorso.

DIRITTO

Il Collegio rileva, preliminarmente, che il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB.

Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie – prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 (*“sentenza Lexitor”*).

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 – richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza *“Lexitor”* – secondo cui:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., *ex multis*, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art. 121, comma 1, lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art. 3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par. 1 della stessa Direttiva”.
- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

È stata, inoltre, confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali in quanto, da un lato, si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l’intermediario agisce come sostituto d’imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi e, dall’altro lato, la fattispecie dell’estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l’art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Quanto, invece, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor “non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano: a) criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi *recurring*; b) metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi *up front*; c) non rimborsabilità degli oneri erariali.

L’applicazione al caso di specie dei criteri sopra illustrati porta a ritenere che le domande restitutorie formulate dal ricorrente siano meritevoli di parziale accoglimento.

In ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio, in linea con il consolidato orientamento in materia, rileva che le “spese di istruttoria” e le “provvigioni riconosciute all’intermediario del credito” debbano qualificarsi come costi up-front remunerando attività che si esauriscono con la stipula del contratto (in termini, cfr. Collegio di Bari, decisioni n. 9589/25; n. 10153/2024; e n. 8496/2023) ed è stato selezionato il criterio di rimborso della curva degli interessi previsto anche espressamente dal contratto.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente ai rimborsi risultanti dal seguente prospetto, che tiene conto delle parziali restituzioni già effettuate, di cui vi è evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶		120
rate scadute ▶		48
rate residue		72
TAN ▶		5.18%
		% restituzioni
		- in proporzione lineare 60.00%
		- in proporzione alla quota interessi 38.60%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
	provv. Interm. Credito (up front)	€ 1.497.00	€ 898.20	€ 577.87		€ 577.87
	spese istruttoria (up front)	€ 600.00	€ 360.00	€ 231.61		€ 231.61
						€ 0.00
						€ 0.00
						€ 0.00
						€ 0.00
	rimborsi senza imputazione					€ 0.00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 809
interessi legali						1

Infine, per orientamento consolidato dell’ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni n. 4580/2025; n. 6167/14, e prima n. 3498/12), non sussistono nel caso di specie i presupposti per la rifusione delle spese di assistenza legale (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 7214/2025).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 809,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE